



Cooperfidi

PIÙ GARANZIE AL TUO PROGETTO

STATUTO SOCIALE

Approvato dall'Assemblea dei soci di data 9 giugno 2020

Atto Notaio Armando Romano - Repertorio n. 57992

COOPERFIDI S.C.

Via Vannetti, 1
38122 Trento

Tel. +39 0461 260417
Fax +39 0461 267663
PEC: cooperfidi@legalmail.it

C.F. 96000860229
P.IVA 00913130225

Internet: www.cooperfidi.it
E-mail: info@cooperfidi.it

Iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106, d.lgs. n. 385/1993 - n. 107

Cod. ABI 19528

Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento - n. 6038

Iscrizione C.C.I.A.A. di Trento - n. 98584

Albo Nazionale Enti Cooperativi: A157802

STATUTO
della Società
“COOPERATIVA PROVINCIALE GARANZIA FIDI SOCIETÀ
COOPERATIVA”
in sigla “COOPERFIDI S.C.”

TITOLO I

DISCIPLINA - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Disciplina

1. La Società è un consorzio di garanzia collettiva dei fidi (confidi) di primo e secondo grado istituito ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La Società è iscritta nell'albo unico di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - "T.U.B").
3. La Società è disciplinata dalle norme sui confidi e dalle disposizioni applicabili, in quanto compatibili, alle società cooperative per azioni.

Articolo 2 - Denominazione, sede e durata

1. La denominazione della Società è **“Cooperativa provinciale garanzia fidi società cooperativa”** in sigla **“Cooperfidi s.c.”**.
2. La sede legale della Società, corrispondente alla sede sociale, è sita in Trento, ove si trova anche la direzione generale. È fatta salva la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e recapiti con delibera del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che la Società opera esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana.
3. La durata della Società è fissata fino alla data del 31 (trentuno) dicembre 2050, prorogabile con delibera dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO SOCIALE

Articolo 3 - Scopi

1. La Società si basa sui principi della mutualità e non ha fini di lucro; intende favorire il consolidamento e lo sviluppo delle imprese, fornendo loro le garanzie utili ad agevolare la concessione di finanziamenti, nonché i connessi servizi di assistenza e consulenza finanziaria.
2. La Società adotta le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice Civile ed opera in conformità all'articolo 2513 del Codice Civile in relazione all'operatività prevalente in favore dei soci.

Articolo 4 - Oggetto sociale

1. Nel perseguimento degli scopi sociali, la Società ha per oggetto il compimento di tutte le attività previste dalla normativa vigente per i consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) di primo e secondo grado, nel rispetto delle riserve e dei limiti previsti dalla medesima.
2. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, la Società può:
 - a) prestare garanzie reali e/o personali a favore dei soci, dei Confidi soci e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi, a garanzia dei finanziamenti e degli affidamenti prestati dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati ad operare nel settore finanziario nonché fornire i servizi connessi o strumentali a tale attività;
 - b) intervenire in controgaranzia, cogaranzia o garanzia diretta, in relazione alle garanzie prestate dai Confidi soci;
 - c) stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio;
 - d) utilizzare in funzione di garanzia i depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese assistite.
3. Fermo il rispetto dei limiti normativi e regolamentari e previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie, la Società può inoltre svolgere, prevalentemente a favore dei propri soci, le seguenti attività:
 - a) prestare garanzie a favore dell'Amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie;
 - b) gestire fondi pubblici di agevolazione ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del T.U.B.;
 - c) stipulare con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia contratti volti a disciplinare i rapporti con le imprese assistite al fine di facilitarne la fruizione, in accordo con quanto previsto dall'articolo 47, comma 3 del T.U.B.
4. Rientrano nell'oggetto sociale della Società anche le seguenti ulteriori attività:
 - a) prestare servizi di assistenza tecnico-finanziaria e servizi utili al conseguimento degli scopi sociali quali, a titolo esemplificativo, la stipula di contratti di leasing, factoring, ecc.;
 - b) accettare e ricevere, ai soli fini del raggiungimento degli scopi sociali, le somme di denaro e le garanzie finanziarie offerte o prestate da enti pubblici o privati;
 - c) costituire fondi rischi presso uno o più Istituti di Credito all'uopo convenzionati;
 - d) richiedere ed accettare agevolazioni, finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici o privati da destinare alla Società stessa ovvero alle imprese assistite, nel rispetto delle relative disposizioni di legge;
 - e) stipulare con enti pubblici o privati convenzioni di collaborazione o di servizio, ai fini del perseguimento degli scopi sociali;
 - f) costituire fondi speciali per l'attuazione di programmi diretti a promuovere ed attuare gli scopi sociali, nel rispetto dei principi mutualistici;
 - g) in via strumentale al perseguimento degli scopi sociali, sottoscrivere o acquistare obbligazioni e titoli di Stato o dallo stesso garantiti, quote, azioni ed obbligazioni di società pubbliche o private, di enti, di Istituti finanziari e/o di Credito, sottoscrivere o acquistare quote di fondi di investimento e altri strumenti finanziari, nonché stipulare contratti di associazione in partecipazione;
 - h) acquistare la proprietà di immobili ad uso strumentale, che rivestano carattere ausiliario rispetto all'esercizio dell'attività finanziaria;
 - i) amministrare e gestire fondi in nome e per conto di terzi, sia nel settore mobiliare che immobiliare;
 - j) amministrare e gestire in nome proprio fondi di terzi;

- k) aderire a fondi di garanzia interconsortile ai sensi della normativa nazionale e regionale sui confidi.
5. In via residuale, e nei limiti massimi stabiliti da Banca d'Italia, la Società può esercitare le altre attività riservate agli intermediari finanziari vigilati e, in particolare:
- a) l'erogazione di mutui chirografari ed ipotecari;
 - b) la concessione di crediti per cassa a breve;
 - c) la concessione di crediti di firma.
6. Fermo il principio di prevalenza a favore dei soci, la Società può operare anche in favore di terzi non soci.

TITOLO III PATRIMONIO

Articolo 5 - Patrimonio sociale

Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a quanto stabilito dalla legge ed è costituito da:

- a) il capitale sociale, variabile ed illimitato, costituito dalla somma di valori nominali delle azioni dei soci cooperatori e dei soci finanziatori, che non può essere inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) gli apporti degli Enti sostenitori;
- c) la riserva legale;
- d) le altre riserve e fondi costituiti ai sensi di legge;
- e) gli utili di esercizio portati a nuovo;
- f) i fondi rischi indisponibili;
- g) la "Riserva fondi PAT" costituita ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della Legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 6 - Azioni

1. Ogni azione ha valore nominale non inferiore ad Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue).
2. Le azioni non possono essere sottoposte a vincoli o costituite in pegno, né essere cedute ad altri soci con effetto nei confronti della Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
3. La Società conserva la facoltà di non emettere i titoli relativi alle partecipazioni sociali ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del Codice Civile.

Articolo 7 - Riserva fondi PAT

1. La "Riserva fondi PAT" è incrementata con delibera del Consiglio di Amministrazione mediante apporti di fondi precedentemente conferiti dalla Provincia Autonoma di Trento (PAT).
2. La riserva è pienamente disponibile per l'utilizzo a copertura delle perdite risultanti dal bilancio di esercizio, secondo il piano di destinazione dell'utile netto approvato dall'Assemblea dei soci.
3. In caso di estinzione della Società - escluse in ogni caso le ipotesi di fusione, trasformazione e scissione, in cui la Riserva fondi PAT è trasferita al soggetto giuridico risultante dall'operazione straordinaria - la Società è tenuta a restituire alla

PAT l'ammontare conferito, al netto degli utilizzi a copertura di perdite e nella misura dei fondi che residuano dopo aver soddisfatto tutte le obbligazioni nei confronti dei creditori, ivi comprese quelle a fronte di passività subordinate di cui all'articolo 8 del presente Statuto.

4. Alla Provincia Autonoma di Trento non è riconosciuta alcuna remunerazione sugli apporti destinati alla riserva in oggetto.

Articolo 8 - Passività subordinate

1. Al fine di incrementare la propria solvibilità, la Società può emettere passività subordinate in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa di Vigilanza per gli strumenti di patrimonio supplementare degli intermediari finanziari vigilati.

2. Le passività subordinate sono collocate esclusivamente tra i soci, operatori e finanziatori, e sono emesse con delibera del Consiglio di Amministrazione che ne determina le caratteristiche di durata, remunerazione e modalità di rimborso.

3. La durata delle passività subordinate deve essere pari o superiore a cinque anni; qualora la scadenza sia indeterminata, il rimborso deve avvenire con un preavviso di almeno cinque anni.

4. Il rimborso anticipato delle passività può avvenire solo su iniziativa della Società emittente ed è subordinato al nulla osta di Banca d'Italia.

5. In nessun altro caso, oltre a quelli previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, può essere previsto il rimborso del debito prima della scadenza.

6. In ipotesi di liquidazione della Società o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali, il debito è rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati.

Articolo 9 - Fondi speciali

L'Assemblea dei soci può deliberare l'istituzione di fondi speciali, sia mediante devoluzione di parte degli utili disponibili, sia con proventi straordinari.

TITOLO IV SOCI

Articolo 10 - Categorie di soci

La Società è partecipata da soci operatori e da soci finanziatori.

Articolo 11 - Soci operatori

1. Il numero dei soci operatori è variabile ed illimitato; lo stesso non può tuttavia essere inferiore al limite minimo stabilito dalla legge.

2. Possono essere soci operatori:

A) a condizione che siano qualificabili come piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003:

(i) gli Enti iscritti nel Registro degli Enti Cooperativi della Provincia di Trento ovvero ivi aventi una sede operativa, tranne quelli svolgenti attività finanziaria;

(ii) le imprese agricole, sia in forma individuale che societaria, gli enti e le associazioni dei produttori agricoli iscritti alla Camera di Commercio,

- Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento ovvero aventi una sede operativa nella Provincia di Trento;
- (iii) i consorzi di miglioramento fondiario e di bonifica, con sede legale od operativa nella Provincia di Trento;
 - (iv) le società di capitali che, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, risultino controllate da e/o collegate a Società cooperative che siano già socie della Società;
 - (v) le società cooperative anche aventi sede legale ed operativa fuori dal territorio provinciale se aderenti ad un consorzio di secondo grado trentino;
 - (vi) i contratti di rete con personalità giuridica a cui partecipano Società cooperative che siano già socie della Società;
 - (vii) le imprese sociali, intese come organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.
- B) i Confidi, in qualunque forma costituiti, anche aventi sede legale od operativa fuori dal territorio provinciale.
3. Possono altresì essere socie le imprese di maggiori dimensioni che rientrano nelle categorie di cui al precedente punto A) del comma 2, purché rispettino i limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea in relazione agli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, a condizione che essi non rappresentino complessivamente più di un sesto dei soci cooperatori.

Articolo 12 - Soci finanziatori ed enti sostenitori

1. Possono essere soci finanziatori coloro che intendano sottoscrivere o comunque possedere azioni di finanziamento.
2. Le imprese che non possono essere soci cooperatori assieme agli enti pubblici e privati non intenzionati ad essere soci finanziatori, possono sostenere l'attività della Società attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni. Gli enti sostenitori non assumono la qualità di soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono essere eletti negli organi della Società.

Articolo 13 - Impedimenti all'acquisto della qualità di socio

Non possono essere soci i soggetti che:

- a) siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti non esdebitati;
- b) siano stati condannati ad una pena comportante l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- c) siano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

Articolo 14 - Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione a socio, sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante del richiedente, deve essere trasmessa in forma scritta al Consiglio di Amministrazione della Società.
2. La domanda di ammissione deve contenere a pena di inammissibilità l'indicazione del numero di azioni che il richiedente intende sottoscrivere e versare e la

dichiarazione di espressa accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 51 dello Statuto.

Articolo 15 - Accettazione della domanda

1. Il Consiglio di Amministrazione, valutata la domanda di ammissione, approva con delibera l'ammissione del nuovo socio, che rispetti i requisiti previsti dallo Statuto, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa domanda.
2. La delibera di ammissione è comunicata al nuovo socio mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, ed è annotata nel libro soci a cura del Consiglio di Amministrazione.
3. La delibera di ammissione deve contenere l'indicazione dell'ammontare delle azioni accettate in conferimento e l'invito ad eseguire il versamento sottoscritto entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
4. Entro il medesimo termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione, il nuovo socio è tenuto a versare la tassa di ammissione nella misura stabilita dall'Assemblea.

Articolo 16 - Rigetto della domanda

1. Nell'ipotesi in cui intenda rigettare la domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione ne dà motivata comunicazione al richiedente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione.
2. Entro sessanta giorni dalla ricezione della delibera di rigetto, il richiedente può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della prima seduta utile.
3. Laddove l'Assemblea dei soci decida per l'ammissione del richiedente, il Consiglio di Amministrazione è obbligato a deliberare l'ammissione del nuovo socio entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.
4. Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riferimento all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 17 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni dei componenti delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società nei modi e nei limiti fissati dai Regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni, proposte e suggerimenti in relazione alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee; quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, i soci richiedenti possono esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tramite un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Articolo 18 - Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- a) concorrere alla formazione del capitale sociale, con la sottoscrizione ed il versamento, a norma dell'articolo 15 del presente Statuto, della quota di partecipazione al capitale sociale;
- b) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) concorrere alla copertura delle spese di gestione della Società nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite dall'Assemblea;
- d) cooperare al fine del raggiungimento degli scopi sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con gli stessi e con gli interessi della Società.

Articolo 19 - Morte od estinzione del socio

1. In caso di morte o di estinzione del socio cooperatore, i suoi aventi causa possono chiedere la liquidazione del valore della quota di partecipazione ovvero il subentro nella partecipazione; in tale ultima ipotesi, l'ammissione dell'avente causa è subordinata al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 11 dello Statuto.
2. In caso di morte o di estinzione del socio finanziatore, gli aventi causa o soggetti dagli stessi indicati, possono subentrare nella partecipazione sociale del socio defunto o estinto, subordinatamente al gradimento del Consiglio di Amministrazione. In caso di diniego del gradimento, si applica l'articolo 23 del presente Statuto.

Articolo 20 - Trasferimento della partecipazione

1. Il socio cooperatore che intenda trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla richiesta entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa. In caso di diniego dell'autorizzazione, il socio che intenda cedere la partecipazione può attivare la procedura arbitrale di cui al Titolo VIII del presente Statuto entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di diniego.
2. Il socio finanziatore che intenda trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, con la quale indica il soggetto cui intende trasferire la partecipazione. Il Consiglio di Amministrazione esprime il proprio gradimento sul soggetto proposto dal socio finanziatore entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. In caso di diniego dell'autorizzazione, il socio finanziatore che ha manifestato l'intento di cedere la partecipazione ha diritto di esercitare il diritto di recesso con le modalità di cui all'articolo 21 del presente Statuto.

Articolo 21 - Diritto di recesso

1. Ha diritto di recedere il socio che non ha concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti:
 - a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
 - b) la trasformazione della Società;
 - c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - d) la revoca dello stato di liquidazione;
 - e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
 - f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

- g) la soppressione o la modifica della clausola compromissoria di cui all'articolo 51;
- h) decisioni da cui derivi un'altra causa inderogabile di recesso.
2. Oltre al caso previsto dall'articolo 20 comma 2 del presente Statuto ha altresì diritto di recedere:
- il socio che da almeno un anno non abbia alcuno scambio mutualistico avente a oggetto una o più delle attività di cui all'articolo 4;
 - il socio che sia privo dei requisiti di cui all'articolo 11;
 - il socio che si trovi in una delle situazioni di cui alle lettere a) e/o b) dell'articolo 13.
3. Non ha diritto di recedere il socio che non ha concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti:
- a) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni;
 - b) la proroga del termine della Società.
4. Il diritto di recesso è esercitato mediante comunicazione spedita alla Società, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla dichiarazione di recesso del socio entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio interessato, il quale può attivare la procedura arbitrale di cui al Titolo VIII del presente Statuto entro sessanta giorni dalla ricezione di quest'ultima comunicazione.
5. Il recesso del socio cooperatore ha effetto, rispetto al rapporto sociale ed ai rapporti mutualistici, dall'invio della comunicazione al socio della deliberazione con la quale si accoglie la dichiarazione di recesso. Il recesso del socio cooperatore determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Il recesso del socio finanziatore ha effetto dall'invio della comunicazione di recesso alla Società.
6. Il recesso non può essere esercitato e la relativa richiesta non ha comunque effetto prima che il socio abbia integralmente adempiuto a tutte le obbligazioni dallo stesso assunte nei confronti della Società.
7. Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

Articolo 22 - Esclusione

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci che:
- a) siano privi dei requisiti di cui all'articolo 11 dello Statuto;
 - b) siano stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti o sottoposti a liquidazione giudiziale.
2. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti, può altresì deliberare l'esclusione del socio che:
- a) si sia reso gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti o dalle deliberazioni sociali;
 - b) a causa di gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento coattivo delle obbligazioni assunte a qualunque titolo dal socio nei propri confronti;
 - c) a causa di gravi inadempienze, abbia reso necessario l'adempimento della Società alle obbligazioni di pagamento assunte in forza delle garanzie concesse al socio medesimo;

- d) che svolga attività in concorrenza con la Società;
- e) abbia arrecato a qualunque titolo e per qualunque causa un danno patrimoniale alla Società.

3. In ogni caso di esclusione, il relativo provvedimento è comunicato al socio mediante lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata ed è esecutivo alla data di ricezione dello stesso da parte del socio.

4. Laddove vi siano rapporti mutualistici pendenti, il provvedimento di esclusione diviene efficace solo con la completa esecuzione degli stessi. In ogni caso, dalla data di ricezione del provvedimento di esclusione il socio decade dall'esercizio dei diritti sociali.

5. Contro il provvedimento di esclusione il socio può proporre opposizione attivando il procedimento arbitrale di cui al Titolo VIII del presente Statuto. La relativa domanda deve essere trasmessa alla Società entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di esclusione.

6. La quota di liquidazione spettante al socio escluso, regolata dall'articolo 23, è al netto delle perdite da esposizioni pagate dalla Società e causate da tale socio.

Articolo 23 - Liquidazione del socio uscente

1. Ai soci uscenti, per qualunque causa, spetta unicamente il rimborso del valore nominale delle azioni; in ogni caso, l'importo liquidato non può mai essere superiore all'importo versato, ed eventualmente rivalutato, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite risultanti dai bilanci relativi all'esercizio sociale in corso o da quelli precedenti.

2. Il rimborso del valore delle azioni è operato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui è divenuto effettivo lo scioglimento del singolo rapporto sociale. Laddove il socio abbia ottenuto garanzie dalla Società ovvero siano in corso altri rapporti tra socio e Società, il termine di sei mesi decorre dall'integrale estinzione di ogni obbligazione derivante dalle operazioni in corso al momento dello scioglimento del rapporto sociale.

3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa di vigilanza in materia di riduzione, rimborso o riacquisto dei fondi propri, il rimborso delle azioni in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione del socio può essere limitato o rinviato, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, tenendo conto sia della situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Società, sia dell'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti patrimoniali di primo e di secondo pilastro richiesti alla Società ai sensi della disciplina prudenziale ad essa applicabile.

4. La Società può compensare qualsiasi proprio debito, tra cui quello di cui al comma primo, con i debiti dei soci verso la Società, anche se i debiti oggetto di compensazione non sono liquidi ed esigibili.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Articolo 24 - Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio Sindacale.

CAPO I

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 25 - Tipologie di assemblea

L'assemblea è convocata in sede ordinaria ovvero straordinaria.

Articolo 26 - Competenze

1. L'assemblea ordinaria:

- a) delibera sul progetto del bilancio di esercizio, decide sulla destinazione degli utili e delle riserve ovvero sulla copertura delle perdite;
- b) nomina e revoca gli Amministratori, compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con l'esclusione dei Consiglieri di nomina esterna, i Sindaci effettivi e supplenti, il Presidente del Collegio Sindacale e, su proposta motivata del Collegio Sindacale, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) determina la misura del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- d) approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporto di lavoro subordinato.
- e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 16, comma 2 del presente Statuto;
- g) determina la misura della tassa di ammissione per i nuovi soci;
- h) approva, con le maggioranze deliberative previste per le Assemblee straordinarie, i Regolamenti redatti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 55 del presente Statuto;
- i) delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci in sede ordinaria, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli Amministratori.

2. L'assemblea straordinaria:

- a) nomina i Liquidatori e ne determina i poteri ed il compenso, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 54 del presente Statuto;
- b) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- c) delibera sullo scioglimento della Società e sullo stato di liquidazione;
- d) delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria.

Articolo 27 - Convocazione

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove richiesto da particolari esigenze, l'assemblea potrà essere convocata entro il termine di centottanta giorni

dalla chiusura dell'esercizio, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 2364, comma 2, del Codice Civile.

2. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta esso ne riconosca la necessità; essa deve essere altresì convocata quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

3. La convocazione avviene mediante avviso comunicato ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza mediante una delle seguenti modalità, tra loro alternative:

- a) pubblicazione sui quotidiani "L'Adige" e "Trentino";
- b) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

4. In via alternativa, la convocazione può altresì essere effettuata tramite invio a tutti i soci aventi diritto di intervento in Assemblea di apposita comunicazione mediante lettera raccomandata A/R almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza; per i soci che abbiano all'uopo indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, l'avviso di convocazione potrà essere trasmesso con modalità telematiche entro lo stesso termine.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; nell'avviso di convocazione può essere altresì indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Articolo 28 - Presidenza

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di tutti i predetti soggetti ovvero quando la maggioranza dei presenti lo richieda, l'Assemblea elegge a maggioranza semplice chi tra i soci debba presiederla.

2. Il Presidente è assistito da un Segretario e da due Scrutatori nominati dai soci intervenuti all'assemblea.

3. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

4. Fermo il rispetto di eventuali regolamenti assembleari, il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri nella direzione della stessa.

Articolo 29 - Quorum costitutivi

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia rappresentato almeno un quinto dei voti spettanti ai soci con diritto di voto; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia rappresentato almeno la metà dei voti spettanti ai soci con diritto di voto; in seconda convocazione, è validamente costituita quando sia intervenuto almeno un ventesimo dei voti spettanti ai soci con diritto di voto.

Articolo 30 - Quorum deliberativi

1. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi, con l'eccezione delle ipotesi per cui la legge o il presente Statuto stabiliscano un quorum diverso.

2. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi, con l'eccezione della delibera di nomina dei Liquidatori, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Articolo 31 - Intervento, rappresentanza, voto

1. Possono intervenire in assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che alla data dell'assemblea risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.
2. Le imprese individuali sono rappresentate in assemblea dal titolare, che può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano con l'impresa, a condizione che gli stessi siano muniti di delega scritta e sottoscritta dal titolare; le società sono rappresentate in assemblea dal proprio legale rappresentante ovvero da mandatario munito di delega scritta e sottoscritta dal legale rappresentante.
3. In caso di impedimento alla partecipazione, il socio può farsi rappresentare mediante delega conferita ad un altro socio; la delega deve essere presentata al Presidente dell'Assemblea e deve essere conservata negli atti della deliberazione; ciascun delegato non può rappresentare in assemblea più di due altri soci.
4. Ogni socio che non sia persona giuridica ha diritto ad un solo voto; i soci persone giuridiche hanno diritto ad esprimere cinque voti.
5. La votazione si effettua per voto palese, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto l'elezione degli Amministratori e dei Sindaci, che si effettuano per voto segreto. In quest'ultima ipotesi, è tuttavia consentito ai soci che lo richiedano di dare indicazione palese del proprio voto nel verbale.
6. Il voto può essere espresso per corrispondenza solo laddove l'avviso di convocazione dell'Assemblea contenga per esteso la proposta di deliberazione.

Articolo 32 - Deliberazione e verbale

1. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea in conformità della legge e del presente Statuto sono obbligatorie per tutti i soci, anche se non intervenuti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ovvero dal notaio e dai due Scrutatori.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DIRETTORE GENERALE

Articolo 33 - Composizione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da altri nove consiglieri, di cui uno nominato dalla Giunta Provinciale di Trento. Il Presidente e gli altri otto consiglieri sono eletti dall'Assemblea nel rispetto della rappresentanza delle diverse componenti della base sociale, con le modalità previste dal Regolamento Elettorale.
2. Possono essere nominati Amministratori anche soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci ovvero tra i mandatarî dei soci persone giuridiche.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un Vicepresidente.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione sono esonerati dal prestare cauzione.

Articolo 34 - Durata dell'incarico e cooptazione

1. Ciascun consigliere resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.
2. Nell'ipotesi in cui un consigliere eletto dall'Assemblea ovvero la minoranza degli stessi decadano per qualsiasi causa dalla carica prima della naturale scadenza del mandato, i restanti consiglieri, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, possono cooptare il/i consigliere/i mancante/i sino alla data della prima Assemblea utile, che provvederà alla conferma o alla sostituzione definitiva dei consiglieri cooptati.
3. Se cessa per qualsiasi causa dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea per la sostituzione dei consiglieri mancanti.
4. I sostituti, nel caso di cui ai commi 2 e 3, restano in carica sino alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei sostituiti.
5. L'Amministratore nominato dalla Giunta Provinciale di Trento può essere sostituito solo da quest'ultima.
6. Laddove vengano meno per qualsiasi causa tutti gli Amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 35 - Rinnovo parziale

1. Ferma la durata in carica di ciascun consigliere per un periodo di tre esercizi, i componenti del Consiglio di Amministrazione eletti dall'Assemblea sono soggetti a rinnovo parziale e, in particolare, scadono in numero di tre per il primo e il secondo esercizio e di due per il terzo esercizio; il Presidente scade al terzo esercizio.
2. La designazione degli Amministratori uscenti avviene nel rispetto della proporzionale ripartizione dei consiglieri che sono espressione dei settori di appartenenza della base sociale, come individuati dal Regolamento Elettorale.
3. Al termine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione è quindi rinnovato parzialmente secondo le seguenti modalità:
 - al termine del primo esercizio, l'Assemblea provvede alla nomina di tre consiglieri, uno per ciascuno dei settori di appartenenza dei soci, come individuati dal Regolamento Elettorale;
 - al termine del secondo esercizio, l'Assemblea provvede alla nomina di ulteriori tre consiglieri, uno per ciascuno dei settori di appartenenza dei soci, come individuati dal Regolamento Elettorale;
 - al termine del terzo esercizio, l'Assemblea provvede alla nomina del Presidente e di due consiglieri, uno per ciascuno dei settori maggiormente rappresentati in seno al Consiglio di Amministrazione secondo le previsioni del Regolamento Elettorale.
4. Gli Amministratori possono essere rieletti.
5. La Giunta Provinciale di Trento provvede ogni tre esercizi alla nomina del proprio consigliere, che non ricade nel meccanismo di rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 36 - Ineleggibilità

1. Non possono essere nominati Amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o sottoposti a liquidazione giudiziale, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che, per qualsiasi ragione, non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui all'articolo 26 del T.U.B. ovvero che presentino cause di incompatibilità e decadenza ai sensi dell'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. divieto di interlocking);
- c) il coniuge, i parenti o affini degli altri Amministratori o di un dipendente della Società, fino al secondo grado incluso;
- d) coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione nonché i componenti degli altri organi sociali della Società;
- e) i dipendenti di banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società, con l'esclusione delle società finanziarie di partecipazione, delle società finanziarie di sviluppo regionale, degli enti di categoria, dei fondi mutualistici costituiti ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 in materia di società cooperative, dei consorzi di garanzia fidi, di tutte le società comunque partecipate direttamente o indirettamente.

2. Eventuali limiti al cumulo di incarichi di analoga natura, con particolare riguardo a quelli che richiedono un maggior coinvolgimento nella gestione corrente della Società, sono disciplinati da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ovvero dal Regolamento Elettorale.

Articolo 37 - Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e può quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale.

2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tra le competenze del Consiglio di Amministrazione rientra il potere di:

- a) deliberare sull'ammissione, sull'esclusione e sul recesso dei soci;
- b) convocare l'Assemblea dei soci e dare esecuzione alle sue deliberazioni;
- c) redigere i Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) determinare gli indirizzi generali di gestione e di assetto generale dell'organizzazione della Società;
- f) approvare i piani industriali e finanziari nonché le politiche di gestione del rischio;
- g) nominare, sentito il Collegio Sindacale, i responsabili delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi, di revisione interna e di conformità;
- h) deliberare la misura e le modalità di versamento delle spese di gestione della Società;
- i) conferire procure speciali per determinati atti o per categorie di atti a singoli consiglieri o a dipendenti della Società;
- j) deliberare sulla nomina, le attribuzioni, il trattamento economico e la risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore nonché sulle assunzioni, le

- promozioni, i provvedimenti disciplinari e la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti della Società di ogni ordine e grado;
- k) deliberare in materia di convenzioni con gli istituti di credito per raggiungere le finalità della Società;
 - l) deliberare su tutti gli atti relativi all'attuazione dell'oggetto sociale, ivi compresi l'acquisto o la cessione di beni mobili o immobili, le iscrizioni o cancellazioni ipotecarie, le transazioni, le amichevoli composizioni e i compromessi in arbitrati, le azioni legali attive e passive in ogni stato e grado del procedimento, ogni atto ed operazione nei rapporti con enti od uffici pubblici, l'assunzione e la cessazione di partecipazioni e l'adesione in genere ad altri enti pubblici o privati;
 - m) istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici, agenzie e proporre all'Assemblea il trasferimento della sede principale e delle sedi secondarie;
 - n) sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori cui sono affidati specifici compiti, secondo quanto disposto dall'articolo 2389 del Codice Civile, fermo il diritto per gli Amministratori ad ottenere in ogni caso il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Articolo 38 - Deleghe gestorie

1. Fermi i limiti di legge all'esercizio della delega, il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri al comitato esecutivo, a singoli consiglieri, al direttore generale, ai dipendenti e ai collaboratori della Società investiti di particolari funzioni, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.
2. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe deve essere data notizia al Consiglio di Amministrazione, con le modalità dallo stesso fissate, nella sua prima adunanza successiva, secondo le rispettive competenze.

Articolo 39 – Comitato Esecutivo

1. Laddove costituito, il comitato esecutivo è composto da un presidente e da altri consiglieri, di modo che il numero totale dei suoi componenti sia compreso tra tre e cinque. Il comitato esecutivo delibera a maggioranza dei propri membri. Il Presidente del Consiglio non può essere membro del comitato.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle regole di funzionamento del comitato esecutivo; al comitato esecutivo si applicano in ogni caso le previsioni di cui all'articolo 41 del presente Statuto, in quanto compatibili.
3. Il comitato esecutivo, deve relazionare al Consiglio di Amministrazione, alla prima adunanza utile, in ordine ad ogni decisione assunta, con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione all'atto di conferimento della delega.
4. Il comitato esecutivo, deve altresì riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno semestrale, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua possibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

Articolo 40 - Rappresentanza

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Società nei confronti dei terzi.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza è in capo al Vicepresidente.

Articolo 41 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nell'adunanza consigliare su invito del Presidente o del Vicepresidente.
2. Il Consiglio è convocato mediante avviso del Presidente o del Vicepresidente da inviare, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima ovvero, in caso di urgenza, almeno il giorno prima della data fissata per la riunione, al recapito indicato da ciascun Amministratore. Il Presidente o il Vicepresidente devono fornire agli altri Amministratori adeguata informazione in ordine alle materie da trattare indicate nell'avviso di convocazione.
3. Il Presidente o il Vicepresidente devono convocare senza indugio il Consiglio quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Collegio Sindacale, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
4. Le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati. Nel caso di riunione con mezzi di telecomunicazione, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Vicepresidente chiamato a presiedere la riunione.
5. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, compreso il Presidente ovvero, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
6. In caso di parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto espresso dal Presidente.
7. Eventuali operazioni di finanziamento, diretto o indiretto, a favore di un Amministratore ovvero di imprese o società dallo stesso controllate o sulle quali sia in grado di esercitare un'influenza notevole, devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione - reso edotto della circostanza dall'Amministratore medesimo - con decisione presa all'unanimità e con l'astensione dell'Amministratore interessato.
8. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni sottese alle medesime. L'Amministratore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
9. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; le funzioni di segretario possono essere svolte anche da persona non facente parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 42 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, che ne determina facoltà, attribuzioni e poteri e che, per particolari materie o specifici compiti, può delegare il Direttore al compimento degli atti relativi.
2. Il Direttore è il capo del personale e, in tale veste: sovrintende al funzionamento organizzativo della Società, assegnando gli incarichi e le mansioni ai dipendenti; ha

potere di proposta in materia di assunzione, promozione, irrogazione di provvedimenti disciplinari e risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti.

3. Nell'espletamento del proprio incarico, il Direttore: assiste alle Assemblee dei soci; interviene con potere di esprimere parere consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; dà esecuzione alle delibere degli organi sociali; assicura, sotto il profilo tecnico, la conduzione unitaria della Società; sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore può affidare a dirigenti, funzionari ed impiegati della Società il compito di espletare alcune delle funzioni, facoltà ed attribuzioni allo stesso conferite dal Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle a carattere strettamente personale.

5. In caso di assenza o di impedimento, il Direttore è sostituito da altro dipendente designato dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 43 - Composizione

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Tutti i membri del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea dei soci, che nomina altresì il Presidente.

2. Il compenso dei Sindaci è deliberato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

Articolo 44 - Ineleggibilità e revoca

1. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o sottoposti a liquidazione giudiziale, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ovvero l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che sono stati nominati Amministratori della Società, il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società; gli amministratori, il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società partecipate;
- c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, di consulenza ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che, per qualsiasi ragione, non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui all'articolo 26 del T.U.B. ovvero che presentino cause di incompatibilità e decadenza ai sensi dell'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. divieto di interlocking);
- e) il coniuge, i parenti o gli affini entro al quarto grado di dipendenti della Società.

2. I Sindaci sono revocabili dall'Assemblea dei soci solo per giusta causa.

Articolo 45 - Durata dell'incarico e sostituzione

1. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
2. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è ricostituito.
3. I Sindaci sono rieleggibili.
4. Nel caso in cui cessino anticipatamente dall'incarico uno o più sindaci effettivi, subentrano i supplenti in ordine di età. In caso di cessazione anticipata dall'incarico del Presidente, la presidenza è assunta dal sindaco effettivo più anziano. In entrambi i casi, i sostituti restano in carica sino alla data della prima Assemblea utile, la quale provvede alla loro conferma o sostituzione.
5. Se i membri supplenti non sono sufficienti a reintegrare il Collegio, gli Amministratori devono convocare l'Assemblea affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio. I sostituti restano in carica sino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

Articolo 46 - Competenze

1. Il Collegio, in qualità di organo con funzione di controllo, vigila su:
 - a) l'osservanza della legge e del presente Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e il suo concreto funzionamento;
 - c) l'adeguatezza del processo di informativa finanziaria della Società;
 - d) l'efficacia e l'adeguatezza dei sistemi di gestione e di controllo del rischio e di revisione interna;
 - e) la funzionalità e l'adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni della Società;
 - f) il processo di revisione legale dei conti e l'indipendenza del revisore legale dei conti della Società, con particolare riguardo all'eventuale prestazione di servizi diversi dalla revisione legale;
 - g) ogni altro atto e fatto previsto dalla legge.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Collegio ha inoltre l'obbligo di:
 - a) verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative: l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa; la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario; il prevedibile andamento della gestione;
 - b) segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi, mediante segnalazione trasmessa tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata; la segnalazione deve essere motivata e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese; si applica in ogni caso l'articolo 14 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della Crisi d'Impresa").
3. Il Collegio si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno e può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; i Sindaci, anche singolarmente, possono inoltre procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

4. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
5. Il Collegio scambia informazioni e dati con il responsabile della revisione legale dei conti per l'espletamento delle rispettive funzioni.
6. Il Collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del T.U.B.
7. Il Collegio deve essere sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.
8. Nella relazione al bilancio, il Collegio deve indicare quanto richiesto dall'articolo 2545 del Codice Civile in ordine al carattere mutualistico della Società.

Articolo 47 - Funzionamento del Collegio

1. Il Collegio è convocato mediante avviso del Presidente da inviare, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima ovvero, in caso di urgenza, almeno il giorno prima della data fissata per la riunione, al recapito indicato da ciascun sindaco effettivo. Il Presidente del Collegio deve fornire agli altri Sindaci adeguata informazione in ordine alle materie da trattare indicate nell'avviso di convocazione.
2. Le riunioni del Collegio possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati. Nel caso di riunione con mezzi di telecomunicazione, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio.
3. Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza dei presenti.
4. I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni sottese alle medesime. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
5. I verbali e gli atti del Collegio sono sottoscritti da tutti gli intervenuti e trascritti nell'apposito libro.

TITOLO VI

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 48 - Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per quanto di propria competenza, ha l'obbligo di:
 - a) verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative: l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa; la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario; il prevedibile andamento della gestione;

- b) segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi, mediante segnalazione trasmessa mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata; la segnalazione deve essere motivata e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese; si applica in ogni caso l'articolo 14 del Codice della Crisi d'Impresa.

TITOLO VII

BILANCIO DI ESERCIZIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Articolo 49 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina al trentun dicembre di ciascun anno solare.
2. Al termine di ciascun esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Nella relazione sulla gestione, il Consiglio di Amministrazione illustra i criteri adottati per il perseguimento dello scopo mutualistico e le ragioni delle determinazioni assunte in ordine all'ammissione di nuovi soci.
3. Il progetto di bilancio, la relazione sulla gestione ed i relativi documenti giustificativi dovranno essere comunicati al Collegio Sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione dello stesso.
4. Il Collegio Sindacale redige la relazione di cui all'art. 2429, comma 2, del Codice Civile, che dovrà contenere l'indicazione dell'attività di vigilanza svolta in adempimento dei propri doveri nonché le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti redige la relazione di cui all'articolo 14, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
6. Il bilancio e le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti devono restare depositati in copia presso la sede della Società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.
7. Il bilancio è approvato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 50 - Destinazione degli utili

1. L'assemblea che approva il bilancio delibera in ordine alla destinazione dell'utile netto risultante dal bilancio di esercizio, con i seguenti vincoli:
 - almeno il 50% (cinquanta per cento) dell'utile netto deve essere destinato al fondo di riserva legale;
 - il rimanente è destinato ad altri fondi e riserve individuati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.
2. È vietata la distribuzione ai soci di utili e/o avanzi di gestione di ogni genere e sotto forma di dividendi o sotto qualsiasi altra forma. Allo stesso modo, è vietata la remunerazione di strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori.

3. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della Società, né all'atto del suo scioglimento e messa in liquidazione.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ARBITRI - PROCEDIMENTO

Articolo 51 - Clausola compromissoria

1. Salve le ipotesi in cui sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5:

- a) tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, anche quando sia controversa la qualità di socio;
- b) tutte le controversie relative alla validità delle delibere assembleari;
- c) tutte le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

2. La clausola compromissoria di cui al comma 1 che precede è estesa a tutte le categorie di soci, operatori e finanziatori.

3. L'ingresso in Società di nuovi soci è subordinato all'accettazione espressa della clausola compromissoria.

4. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco e Liquidatore deve essere corredata dell'espressa accettazione della clausola compromissoria.

5. La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo o le modifiche riguardanti la stessa devono essere approvate dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti potranno esercitare il diritto di recesso entro 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione della delibera presso il registro delle imprese.

Articolo 52- Arbitri

1. Gli arbitri chiamati a decidere la controversia sono scelti tra gli esperti di diritto e del settore e sono nominati, entro 30 giorni dalla domanda, dal Presidente della C.C.I.A.A. di Trento. In difetto, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è sita la sede legale della Società.

2. L'organo arbitrale sarà composto da uno ovvero tre arbitri a seconda del valore della controversia, determinato sulla base della domanda di arbitrato avuto riguardo ai criteri dettati dagli articoli 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Nella specie, è nominato un solo arbitro se il valore della controversia è inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00); in tutti gli altri casi, il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.

Articolo 53 - Procedimento arbitrale

1. Ferma l'applicazione dell'art. 35, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, il procedimento arbitrale è introdotto con la domanda d'arbitrato che, anche quando concerne unicamente i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società.

2. Ferma l'applicazione dell'art. 36, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, gli arbitri decidono secondo diritto. Quando la controversia ha ad oggetto unicamente diritti patrimoniali disponibili, le parti del procedimento possono convenire di autorizzare gli arbitri a

decidere la controversia secondo equità e/o possono convenire di dichiarare il lodo non impugnabile.

3. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio, fermo l'obbligo per gli arbitri di fissare un'apposita udienza di trattazione. Al momento della costituzione dell'organo arbitrale, gli arbitri fissano le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti del procedimento.

4. Gli arbitri decidono entro sei mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salva la possibilità di proroga, per non più di una volta, nelle seguenti ipotesi: intervento di terzi nel procedimento ai sensi dell'art. 35, comma 2, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; necessità di disporre di una consulenza tecnica d'ufficio; ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa pregiudicare la completezza dell'accertamento o il rispetto del principio del contraddittorio.

5. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che propone la domanda di arbitrato.

TITOLO IX DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 54 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della Società per qualsiasi causa, si applicano gli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili.

2. L'Assemblea dei soci nomina uno o più Liquidatori e, in caso di pluralità, indica i Liquidatori cui spetta la rappresentanza della Società e stabilisce le regole di funzionamento del collegio; determina i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e i poteri dei Liquidatori.

3. Al termine della procedura di liquidazione il patrimonio residuo, dedotto il capitale sociale versato e rivalutato, è devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la società aderisce o, in mancanza, ai fondi di garanzia previsti dalla normativa applicabile ai confidi.

4. Salve le ipotesi di operazioni straordinarie di fusione, scissione o trasformazione, l'estinzione della Società comporta l'obbligo per la stessa di restituire all'Ente erogatore gli importi costituiti ad integrazione dei fondi rischi, dei fondi di rotazione, dei fondi speciali e di tutti i diritti agli stessi inerenti, al netto degli utilizzi e nella misura dei fondi che residuano dopo aver soddisfatto tutte le obbligazioni nei confronti dei creditori; l'estinzione della Società comporta altresì la cessione a titolo gratuito di tutti i diritti relativi agli immobili ed alle partecipazioni acquisiti con i finanziamenti previsti dalle leggi provinciali in materia, entro i limiti della quota finanziata dall'ente erogatore.

Articolo 55 - Regolamenti

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti atti ad assicurare il buon funzionamento della Società e/o a disciplinare i rapporti tra gli organi sociali. In particolare, il Consiglio di Amministrazione potrà redigere un apposito regolamento atto a stabilire le regole e i criteri relativi al rapporto tra Società e soci per lo svolgimento dell'attività mutualistica.

2. Nei Regolamenti di cui al comma 1 che precede, potranno essere altresì stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, ove costituiti.

3. I Regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo predisposti dal Consiglio di Amministrazione dovranno essere sottoposti all'Assemblea ordinaria dei soci e da quest'ultima approvati con le maggioranze richieste per l'Assemblea in sede straordinaria.

Articolo 56- Federazione Trentina della Cooperazione

La Società aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione.

Articolo 57 - Norme applicabili

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, alla Società si applicano le disposizioni previste dal Libro V, Titolo VI, Capo I del Codice Civile, dalle leggi di settore e speciali sulle società cooperative a mutualità prevalente, nonché dall'art. 13 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Articolo 58 - Disposizione transitoria

1. L'articolo 35 dello Statuto trova applicazione a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della delibera di approvazione del presente Statuto. La prima Assemblea ordinaria successiva alla data di pubblicazione della predetta delibera provvederà al parziale rinnovo dei consiglieri secondo le previsioni dell'articolo 35 dello Statuto.

2. La scelta dei consiglieri con scadenza anticipata rispetto alla normale durata di tre esercizi sarà operata sulla base di estrazione a sorte.